

Codice DB1016

D.D. 17 dicembre 2012, n. 939

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Intervento di recupero parziale del Forte di Champlas Seguin e della adiacente ex-casermetta, in Comune di Cesana torinese".
Proponente: Comune di Cesana torinese. Valutazione di Incidenza rispetto al S.I.C. IT1110026 "Champlas - Colle del Sestriere".**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'"Intervento di recupero parziale del Forte di Champlas Seguin e della adiacente ex-casermetta" proposto dal Comune di Cesana torinese, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda gli interventi di ripristino ambientale, invece di allestire generiche aree con vegetazione arboreo-arbustiva (favorendo il processo che già per la naturale evoluzione delle successioni secondarie sta minacciando, nel sito, gli ambienti di prateria caratteristici) si ritiene preferibile che vengano ricostituite, nei diversi settori interferiti dai lavori, esclusivamente le cenosi localmente presenti *ante-operam*; nel caso in cui tali cenosi siano comunque composte da alberi ed arbusti, il ripristino dovrà contemplare esclusivamente il ricorso alle specie presenti prima dell'intervento in quell'area specifica, ricalcando la composizione della cenosi originaria anche in termini di copertura e distribuzione. Per quanto riguarda il materiale di previsto impiego, i miscugli per idrosemina dovranno essere di provenienza certificata e si chiede di ricorrere alle forniture dei vivai regionali per il materiale arboreo-arbustivo. Il progetto esecutivo dovrà comprendere un adeguato programma di manutenzione della componente vegetale ripristinata, con uno specifico monitoraggio volto ad evidenziare la penetrazione di quelle specie alloctone invasive che tipicamente si diffondono nei siti interessati da movimento terra, minacciando la composizione floristica delle cenosi autoctone;
- qualunque forma di illuminazione esterna prevista per le opere in progetto (tutti gli edifici e tutte le strutture accessorie, quali ad esempio il posteggio) dovrà rispettare i disposti della D.G.R. 20 novembre 2006, n. 29-4373 inerente l'individuazione delle aree sensibili all'inquinamento luminoso, tra le quali ricadono (Zona 1) i siti della rete Natura 2000;
- la direzione lavori ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione di inizio e fine dei lavori alla struttura "Ambiente e Natura" di ARPA Piemonte, in modo che possano essere organizzate le attività di verifica e controllo.

Relativamente alla fase di cantiere, si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti necessari a scongiurare episodi di inquinamento di acque e suolo; a lavori ultimati, inoltre, dovrà essere tempestivamente ripristinato lo stato dei luoghi, evitando accumuli in loco e provvedendo allo smaltimento dei materiali di risulta secondo la normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il

termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari